

STATUTO

Partito Liberale Radicale

Sezione di Mezzovico-Vira

Art. 1

È costituita nel Comune di Mezzovico-Vira una sezione del Partito Liberale Radicale retta dal presente statuto, dagli art. 19 e segg. dello statuto cantonale e dagli art. 60 e segg. del CCS.

Art. 2

La sezione ha lo scopo di diffondere il pensiero liberale cooperando con gli organi di circolo, distrettuali, cantonali e di partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica.

Essa rappresenta il partito nel Comune.

Art. 3

Possono aderire alla sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune e gli attinenti del Comune domiciliati all'estero che aderiscono ai postulati del partito. A titolo consultivo possono pure partecipare i cittadini del Comune di almeno 16 anni e i cittadini stranieri domiciliati.

Per meriti particolari nei confronti del Paese e del partito possono essere nominati soci onorari anche persone non domiciliate nel Comune.

Art. 4

La domanda di ammissione deve essere presentata, di regola, per iscritto al comitato della sezione ed equivale all'impegno di rispettare i principi ed i postulati del partito; essa deve essere accettata dal comitato.

Art.5

Le dimissioni del partito devono essere presentate per iscritto al comitato della sezione.

Art. 6

Nella sezione possono essere costituiti gruppi giovanili e femminili con la struttura e i compiti nei rispettivi regolamenti che devono essere accettati dal comitato della sezione e dalle rispettive associazioni cantonali.

Art. 7

Gli organi della sezione sono:

- a) l'assemblea
- b) il comitato sezionale
- c) la commissione di revisione dei conti

Art. 8

Le deliberazioni degli organi sezionali sono valide se approvate dalla maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti decide il presidente. Per le modifiche statutarie occorre l'approvazione di almeno 2/3 dei presenti.

Il comitato sezionale delibera validamente soltanto quando è presente la maggioranza dei suoi membri. L'assemblea può deliberare anche senza tale quorum.

Art. 9

L'assemblea è l'organo supremo della sezione ed è costituita da tutti i soci della sezione. Essa:

- a) determina la politica del Partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) fissa il programma d'attività della sezione;
- c) elegge il Comitato di sezione e ne nomina il presidente ed i revisori;
- d) designa i candidati per le elezioni comunali;
- e) designa il rappresentante della sezione – di regola il Sindaco o un Municipale – ed un suo supplente alla conferenza dei sindaci;
- f) elegge i delegati nel Comitato cantonale – tra cui di regola il presidente della sezione – secondo le disposizioni dello statuto cantonale;
- g) elegge i rappresentanti della sezione al Congresso cantonale, secondo le disposizioni dello statuto cantonale, ritenuto che ogni sezione ha diritto ad almeno un delegato.

Art. 10

L'assemblea è la riunione di tutti gli aderenti alla sezione.

Essa è convocata dal comitato con preavviso di almeno otto giorni. Il comitato è tenuto a convocarla almeno una volta all'anno.

L'assemblea straordinaria potrà essere convocata:

- a) su richiesta del comitato sezionale, del comitato distrettuale o dell'ufficio presidenziale cantonale
- b) su richiesta di almeno 1/5 dei membri della sezione con domanda scritta indicante le trattande, da inoltrare alla presidenza, la quale dovrà dar seguito entro tre settimane al più tardi.

Art. 11

Il comitato dirige l'azione politica e organizzativa della sezione conformemente alle deliberazioni dell'assemblea. Esso è composto di almeno 7 membri e nomina nel suo ambito un vice-presidente e un segretario. Esso è nominato per un periodo di quattro anni. La nomina avviene entro la fine dell'anno delle elezioni comunali. Sono membri di diritto:

- a) i municipali e il capo-gruppo in Consiglio comunale e i delegati in quanto appartenenti alla sezione;
- b) i deputati al Gran Consiglio e alle Camere Federali iscritti alla sezione;
- c) i membri dell'ufficio presidenziale distrettuale e cantonale iscritti alla sezione.

Art. 12

I revisori presentano il loro rapporto a ogni assemblea annuale ordinaria della sezione. I revisori non possono essere scelti fra i membri del comitato sezionale.

Art. 13

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica da parte del comitato cantonale. Entro 60 giorni dalla stessa si dovrà procedere al rinnovo e adeguamento degli organi comunali.

Con l'entrata in vigore del presente statuto ogni altra norma, statuto o regolamento comunale è abrogata. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni dello statuto cantonale.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea del 26 maggio 1992, modificato e approvato dall'assemblea ordinaria del 18 febbraio 2003 e del 22 novembre 2016.

Mezzovico-Vira, 22 novembre 2016

Il presidente: Fiorenzo Ferrari

La segretaria: Gerardina Pennella